

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1752}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati BAGHINO, MATTEOLI, PARLATO

Presentata il 26 maggio 1984

Modifica agli articoli 6 e 8 della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernenti la composizione della Commissione consultiva centrale e delle Commissioni locali per la pesca marittima

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 17 febbraio 1982, n. 41 — pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 24 febbraio 1982 — concernente il « piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima », agli articoli 29 e 30, nel modificare gli articoli 6 e 8 della legge 14 luglio 1965, n. 963, ha previsto che nella Commissione consultiva centrale per la pesca marittima e nelle Commissioni consultive locali taluni membri possano essere confermati — alla scadenza triennale — una sola volta: in sintesi possono permanere nelle rispettive commissioni per due trienni, dopo di che debbono essere sostituiti.

Trattandosi di organi « consultivi » appare evidente l'assenza di motivi validamente fondati per imporre tale limitazione; per contro si ritiene che il limite in questione debba essere abrogato, specie se si esamina la provenienza dei mem-

bri per i quali è operante l'esclusione dopo il secondo triennio. Si tratta di « esperti » in materie scientifiche, giuridiche ed economiche, di rappresentanti di organizzazioni cooperativistiche e sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Orbene, proprio nell'interesse di una concreta continuità e coerenza dei lavori delle Commissioni, centrale e locali, si ritiene che i sopra richiamati componenti debbano poter continuare a farne parte, senza limitazioni di trienni, sino a che gli organi, da cui gli stessi provengono, lo ritengano opportuno e produttivo, come avviene, ad esempio, per il Comitato centrale per la sicurezza della navigazione (articolo 22 della legge 5 giugno 1962, n. 916) che, peraltro, ha durata quadriennale.

Per inciso si vuole aggiungere che per taluni ciò si potrebbe tradurre in una permanenza, nella commissione, di soli tre

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

anni e qualche mese nel caso in cui uno subentri nel corso di un triennio, magari alla vigilia della scadenza dello stesso.

L'unica cosa da salvaguardare è l'obiettività della Commissione e questa è garantita dalla composita « estrazione » dei vari rappresentanti.

Un'ultima considerazione: mantenere le più volte richiamate limitazioni significherebbe soltanto privare le commissioni, dalle locali a quella centrale, del prezio-

so apporto che l'esperienza — acquisita dai vari componenti nel corso degli anni — può dare a tutto beneficio dell'attività della pesca marittima, attività di cui ogni giorno di più si appalesa l'importanza per l'economia del Paese.

Per questi motivi proponiamo l'abolizione del limite dei due trienni più sopra indicati, sottolineandone l'urgenza dettata dalle ormai prossime scadenze di molteplici commissioni.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Le limitazioni di riconferma per una sola volta previste, per taluni componenti della Commissione consultiva centrale e delle Commissioni locali per la pesca marittima, dal secondo comma dell'articolo 6 e dal terzo comma dell'articolo 8 della legge 14 luglio 1965, n. 963, come modificati dagli articoli 29 e 30 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono abrogate.